



Ministero dell'Università e della Ricerca
ACCADEMIA ALBERTINA DELLE BELLE ARTI – TORINO

**BANDO PER L'ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI NELLA
CONSULTA DEGLI STUDENTI E DEI RAPPRESENTANTI DI SCUOLA
DELL'ACCADEMIA ALBERTINA DI BELLE ARTI - TORINO**

Il Direttore,

VISTA la legge 21 dicembre 1999 n. 508 recante la riforma delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia Nazionale di Danza, dell'Accademia Nazionale di Arte Drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali pareggiati;

VISTO il D.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132 che ha approvato il regolamento sui criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della Legge 21 dicembre 1999 n. 508;

VISTO lo Statuto dell'Accademia Albertina di Torino, approvato con Decreto Dirigenziale n. 1032 del 28.05.2019 del M.I.U.R.- A.F.A.M.;

CONSIDERATO che si rende necessario indire la procedura elettorale suppletiva per la nomina dei rappresentanti mancanti nella Consulta degli studenti dell'Accademia Albertina delle Belle Arti di Torino per il triennio 2020/2023, in quanto i rappresentanti attuali dell'organo accademico sono 4.

CONSIDERATO che si rende necessario indire la procedura elettorale per la nomina dei Rappresentanti di Scuola dell'Accademia Albertina di Belle Arti di Torino in quanto attualmente non presenti studenti eletti per ricoprire tale ruolo.

DECRETA

Sono indette le elezioni suppletive dei rappresentanti in seno alla Consulta degli studenti dell'Accademia Albertina delle Belle Arti di Torino e le elezioni dei Rappresentanti di Scuola.

Articolo 1.
(Presentazione delle candidature)

1) Gli studenti che intendono candidarsi quali rappresentanti in seno alla Consulta degli studenti dell'Accademia Albertina delle Belle Arti di Torino e/o Rappresentanti di Scuola devono presentare la propria candidatura mediante la compilazione dell'allegata scheda di candidatura debitamente sottoscritta.

2) Le candidature dovranno pervenire, pena decadenza, al Direttore dell'Accademia Albertina delle Belle Arti di Torino presso l'ufficio protocollo, **entro le 12 di lunedì 1° febbraio 2021.**

Via Accademia Albertina, 6 - 10123 Torino - Tel. 011.88.90.20 - Fax 011.812.56.88

www.albertina.academy - protocollo@albertina.academy; accademia.torino@pec.it

Ministero dell'Università e della Ricerca
ACCADEMIA ALBERTINA DELLE BELLE ARTI – TORINO

La candidatura potrà pervenire tramite email all'indirizzo protocollo@albertina.academy o tramite raccomandata postale. Nel caso in cui per la presentazione della candidatura ci si avvalga del mezzo postale, il candidato è tenuto, pena decadenza, ad anticipare gli atti spediti trasmettendone copia via e-mail (protocollo@albertina.academy) improrogabilmente **entro le 12 di lunedì 1° febbraio 2021**.

3) Le candidature ammesse, numerate secondo l'ordine cronologico di presentazione, vengono pubblicate sul sito internet dell'Accademia – sezione Albo on line.
(www.albertina.academy/albo-online/generici-albo-online/).

Articolo 2.
(Elettorato attivo)

1) Per l'elezione dei componenti della Consulta degli studenti e dei Rappresentanti di Scuola l'elettorato attivo spetta a tutti gli studenti iscritti all'a.a. 2020/2021 presso l'Accademia Albertina delle Belle Arti di Torino in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi.

2) La Segreteria didattica dell'Accademia provvederà **entro martedì 2 febbraio 2021** a redigere l'elenco degli aventi diritto al voto da consegnare alla Commissione elettorale e pubblicare sul sito internet dell'Accademia – sezione albo on line, ove resterà consultabile fino al termine delle operazioni.

4) Eventuali omissioni o indebite inclusioni che risultino nell'elenco di cui al comma precedente sono segnalate al Direttore fino a due giorni prima della data del turno elettorale. Il Direttore provvede con atto scritto, sentendo, ove occorra, la Commissione elettorale, alla modifica e/o integrazione dell'elenco.

Articolo 3.
(Elettorato passivo)

1) Per l'elezione dei componenti della Consulta degli studenti e dei Rappresentanti di Scuola l'elettorato passivo spetta agli studenti:

- a) regolarmente iscritti all'Accademia Albertina delle Belle Arti di Torino;
- b) che non abbiano riportato condanne penali né sanzioni disciplinari superiori alla censura per le quali non siano stati riabilitati.

Non sono eleggibili gli studenti fuori-corso in attesa di dare il solo esame finale di tesi.

Non sono candidabili gli studenti che siano stati già eletti per due mandati consecutivi all'interno della Consulta.

2) Il possesso dei requisiti di candidatura di cui al comma 1 è attestato con autocertificazione del candidato.

3) La verifica dei requisiti di ammissione dei candidati all'elettorato passivo sarà operata, ai fini della presentazione delle candidature, dalla Commissione Elettorale, nominata ai sensi del successivo articolo 5.

Ministero dell'Università e della Ricerca
ACCADEMIA ALBERTINA DELLE BELLE ARTI – TORINO

- 4) Subito dopo le candidature ammesse saranno affisse nell'albo online dell'Accademia, sul sito web, e resteranno a disposizione degli aventi diritto al voto fino alla chiusura delle operazioni elettorali.
- 5) I candidati ammessi al voto hanno la possibilità di svolgere la propaganda elettorale.
- 6) La propaganda elettorale potrà svolgersi sino e non oltre le ventiquattro ore precedenti l'inizio delle operazioni di voto.

Articolo 4.
(Commissione elettorale)

- 1) Il Direttore nomina una Commissione elettorale composta da due studenti ed un amministrativo. In caso di assenza di uno dei componenti della Commissione, il Direttore provvederà alla sostituzione.
- 2) La Commissione elettorale:
 - a) verifica la regolarità delle procedure per l'elezione dei rappresentanti nella Consulta degli Studenti e la validità delle operazioni di voto;
 - b) predispone tutto il materiale necessario per lo svolgimento delle suddette procedure;
 - c) comunica al Direttore i risultati e i nominativi degli eletti.
- 3) Le determinazioni della Commissione elettorale relative al procedimento elettorale sono inappellabili.
- 4) La Commissione verificherà alle **ore 12 di venerdì 5 febbraio 2021** il corretto funzionamento della piattaforma *VotaFacile*.

Articolo 5.
(Seggio elettorale)

- 1) La procedura di voto è effettuata tramite procedura informatica a distanza.
- 2) Ai fini della votazione, a ciascun elettore saranno trasmesse, all'indirizzo di posta elettronica istituzionale, le credenziali per poter procedere al voto tramite procedura informatica online.
- 3) Il voto digitale tramite internet verrà esercitato attraverso la piattaforma *VotaFacile* in modo da garantire:
 - A. la sicurezza d'accesso ai soli aventi diritto;
 - B. l'anonimato dei votanti;
 - C. la protezione contro voti doppi.
- 4) Ogni elettore può esprimere una sola preferenza per ogni candidato in seno alla Consulta degli Studenti dell'Accademia Albertina di Belle Arti di Torino

Ministero dell'Università e della Ricerca
ACCADEMIA ALBERTINA DELLE BELLE ARTI – TORINO

5) Ogni elettore può esprimere una sola preferenza per ogni candidato come Rappresentante di Scuola per la propria Scuola di appartenenza.

6) Le votazioni si svolgono nell'arco di due giornate. Il seggio resterà aperto per le votazioni nei giorni:

8 febbraio 2021 dalle ore 9,00 alle 24,00

9 febbraio 2021 dalle ore 24,00 alle ore 17,00

6) Lo scrutinio ha luogo immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto e procede sino al suo compimento.

Articolo 6.
(Modalità di scrutinio)

1) L'individuazione dei nuovi membri della Consulta degli studenti e dei Rappresentanti di Scuola eletti avviene secondo il seguente criterio:

- a) risultano eletti in seno alla Consulta degli Studenti i 3 candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti;
- b) risultano eletti in seno alla Rappresentanza di Scuola i 2 candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti;
- c) a parità di numero di voti risulta eletto il candidato più giovane di età;
- d) qualora si dovesse candidare come Rappresentante di Scuola un solo studente in una o più scuole egli sarà eletto automaticamente.

2) La Commissione, preso atto del risultato elettorale, procede alla proclamazione dei risultati immediatamente dopo lo spoglio, tramite avviso del Direttore, da pubblicare entro e non oltre una settimana dallo spoglio all'Albo e sul sito web dell'Accademia Albertina.

3) In caso di dimissioni, rinuncia o decadenza di uno o più componenti eletti, il Direttore nomina il primo dei non eletti. A parità di numero di voti risulta eletto il candidato più giovane di età.

4) Nel caso non vi fossero candidati eletti, la Consulta vigente provvede con delle nomine integrative.

5) I componenti della Consulta e i Rappresentanti di Scuola eletti ai sensi del presente decreto restano in carica tre anni. Gli studenti eletti nelle nomine suppletive, e chi subentra in sostituzione, rimangono in carica tre anni, come previsto dal loro mandato.

6) Ai fini della validità delle elezioni, il quorum è stabilito al 7% degli iscritti in regola con il pagamento delle tasse. In caso di non raggiungimento del quorum viene indetta una seconda seduta che sarà ritenuta valida a prescindere dal numero dei votanti. La distanza tra una seduta e l'altra, se necessarie più sedute, non può essere inferiore a tre giorni e superiore a 5 giorni lavorativi.

Ministero dell'Università e della Ricerca
ACCADEMIA ALBERTINA DELLE BELLE ARTI – TORINO

Articolo 7.
(Norme transitorie e finali)

- 1) Nei giorni di svolgimento delle operazioni di voto è comunque garantito il regolare funzionamento delle attività di ricerca, didattiche e amministrative.
- 2) Il presente Bando viene pubblicato sul sito web (www.albertina.academy), nella sezione “Albo on line - Generici”.

Prot. n. 203
Torino, 22/01/2021

f.to in originale
Il Direttore

Prof. Edoardo Di Mauro